

Codice A1816A

D.D. 31 gennaio 2019, n. 290

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione di modificazioni/trasformazioni del suolo per la realizzazione di una pista pastorale finanziabile con operazione 4.3.4 PSR 2014-20, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Limone Piemonte (CN) loc. Vallone San Giovanni. Richiedente: Comune di Limone Piemonte.

In data 18/12/2018, prot. n° 59286, è stata presentata istanza dal Comune di Limone Piemonte, tesa ad ottenere l'autorizzazione L.R. n° 45/1989 sull'intervento per lavori per la realizzazione di una pista pastorale su finanziamento P.S.R. 2014-2020, Operazione 4.3.4, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, che interessa una superficie totale modificata/trasformata di m² 8.503 di cui m² 1.055 boscati e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, stimato in m³ 3.000, in comune di Limone Piemonte - Loc. Vallone S. Giovanni.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Relazione generale;
- Relazione paesaggistica;
- Relazione di incidenza;
- Relazione geologica;
- Relazione forestale;
- Relazione nivologica;
- Disciplinare descrittivo;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Corografia generale;
- Planimetria catastale;
- Planimetria di progetto;
- Sezioni correnti;
- Sezioni tipologiche;
- Profilo longitudinali.

In data 28.01.2019 prot. n° 4047 perveniva la Relazione forestale integrativa.

In sintesi, dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale fornita e del sopralluogo effettuato in data 17/09/2018, risulta che il progetto in oggetto è ammissibile e consiste nella realizzazione di movimenti terra, opere di sostegno e guadi a corda molla volti alla costruzione di una pista di accesso ai compensi d'alpeggio di proprietà comunale Perla, Formosa e Boaria, nel Vallone di San Giovanni, in Comune di Limone Piemonte.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi sono esenti dal versamento della cauzione.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi non comportano l'obbligo del rimboschimento e del versamento del corrispettivo.

Premesso che ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 03.04.2018, n° 34 (Disciplina delle attività di gestione forestale) "sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali (...), gli

interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica (...)", si ritiene che la compensazione non sia dovuta.

L'autorizzazione è rilasciata, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità dei lavori, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la LR n° 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2018, n° 3/AMB;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs n° 34/2018;
- visto l'art. 19 della LR n° 4/2009;

determina

- di **autorizzare**, ai sensi della LR n. 45/1989 ed esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, il Comune di Limone Piemonte per realizzare l'intervento descritto in premessa in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di m² 8.503, di cui m² 1.055 boscati e movimenti terra di m³ 3.000, in località Vallone di San Giovanni, in comune di Limone Piemonte, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Limone Piemonte, al foglio n° 25, mappali n° 1 - 3, al foglio n° 26, mappale n° 291, al foglio n° 28, mappale n° 1, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali e alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;
4. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
5. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta devono precedere i movimenti di terra e devono essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della LR n° 4/2009 (DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.); il taglio deve essere strettamente limitato agli esemplari necessari per l'apertura del tracciato di nuova formazione e il materiale prodotto va accatastato lungo la viabilità, o in mancanza di viabilità il materiale legnoso deve essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento; nessun danno deve essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento;

6. durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle e in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
7. le scarpate a monte delle opere di sostegno previste a progetto devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
8. tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto devono essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici;
9. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti; altresì deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
10. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area;
11. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità;
12. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
13. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Borgo San Dalmazzo dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione degli stessi una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
14. i lavori dovranno terminare entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

- di ribadire che l'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

-

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi sono esenti dal versamento della cauzione.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi non comportano l'obbligo del rimboschimento e del versamento del corrispettivo.

In riferimento agli obblighi dell'art. 19 della Legge regionale 10.02.2009 s.m.i., ed sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 03.04.2018, n° 34 (Disciplina delle attività di gestione forestale) “sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali (...), gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica (...)”, pertanto si ritiene che la compensazione non sia dovuta.

Quindici giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotta l'autocertificazione inerente la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso ai sensi della Determinazione n° 946 del 03.04.2017.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del versante, che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per l'assetto idrogeologico interessato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004. Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori
Dott. Geol. Antonio Pagliero
Dott. For. Alessandro Turco